

Rassegna stampa del 10/7/2018

- » Il portiere va in ferie: sostituzione con contratto a tempo o appalto
- » Stop assoluto al rumore dei bar dopo le 23
- » Auto ferma da un anno sulla rampa dei box, il «disagio» va provato
- » Telecamere puntate sulle parti comuni, lecite se servono a prevenire i furti
- » Per gli intermediari abilitati delega ampia sull'e-fattura
- » Note di variazione solo dall'emittente
- » Limiti alle card prepagate
- » Bolletta elettrica spia del fisco
- » Norme professionali? C'è il test di proporzionalità
- » Periti industriali con nuovi codici
- » PagoP.a. e Amex a braccetto
- » Un argine al consumo del suolo

Il portiere va in ferie: sostituzione con contratto a tempo o appalto

LA SOSTITUZIONE

Impraticabile la strada della «collaborazione occasionale»

Vincenzo Di Domenico

Le città si svuotano e anche alcuni portieri di condominio partono proprio in questi giorni per concedersi il meritato riposo. Cosa avviene a questo punto nel nostro condominio?

Non è lavoro occasionale

Può capitare che alcuni consiglieri del condominio avanzino l'idea, per il fatto che il lavoro del sostituto sarebbe stato temporaneo, di proporgli una prestazione di lavoro occasionale con il ricorso a "prestO" (prestazione Occasionale). Ma l'amministratore deve obiettare che non è la formula adatta. Infatti il portiere titolare svolge dei compiti che non hanno i caratteri dell'occasionalità, dell'episodicità e della sporadicità: il suo lavoro è organizzato e disciplinato da un datore di lavoro, non è sporadico, ne tantomeno episodico

IN SINTESI

1. Le soluzioni in campo

Quando il portiere va in vacanza la sostituzione (che non è obbligatoria) può trovare le forme della prestazione occasionale, del contratto a tempo determinato o dell'appalto

2. I pro e i contro

La prima soluzione non è praticabile perché il portiere svolge compiti che non hanno i caratteri dell'occasionalità, dell'episodicità e della sporadicità tipici dell'occasionalità e il rischio è la trasformazione automatica del contratto in uno a tempo indeterminato. La seconda è invece quella corretta, facendo attenzione alla compilazione del contratto. L'appalto, infine, «esternalizza» il lavoro ma va firmato un regolare contratto d'appalto con una vera impresa

e rispetta determinati orari fissi; lo stesso varrebbe per il sostituto, al quale andrà quindi proposto un rapporto di tipo subordinato (non occasionale) anche se, naturalmente, a tempo determinato e non indeterminato. A conferma di ciò, il recente articolo 54-bis dalla legge 96/2017 afferma che il contratto occasionale «è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità». La nuova norma prevede un limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile per gli impieghi occasionali; limite che potrebbe essere superato nel corso del rapporto di sostituzione.

Contratto a tempo determinato

La formula da prediligere per assumere il sostituto sarebbe dunque quella del contratto subordinato a tempo determinato (full time o part time), da rendere valido attraverso atto scritto, in cui indicare oltre agli elementi obbligatori anche quelli accessori, oltre naturalmente alla data di inizio e di fine rapporto.

Il nuovo Dl «Dignità» ha apportato una serie di modifiche al contratto a tempo determinato ma che difficil-

mente possono riguardare una sostituzione estiva (limitazione della durata del contratto "a causale" fino a 12 mesi; per i rinnovi sono state reintrodotte le causali.

Quindi, nel nostro caso: meglio apporre una ragione giustificativa oppure no? Una circolare del Lavoro rammenta che, se il lavoratore è assunto a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, il datore di lavoro è esentato dal versamento del contributo addizionale dell'1,4% se in serìrà nell'atto scritto la motivazione di sostituzione. Però inserire la motivazione potrebbe portare a un prolungarsi del rapporto: se il portiere titolare dovesse ammalarsi durante le ferie il rapporto con il sostituto si procrastinerebbe fino al suo rientro.

Appalto all'impresa di pulizia

Può trattarsi di una valida alternativa ma con la raccomandazione di firmare un regolare contratto d'appalto e senza farsi allettare da proposte che giocano troppo al ribasso dei prezzi, dietro alle quali potrebbe nascondersi un rapporto non regolare con il personale addetto alle pulizie inviato nel condominio.

Stop assoluto al rumore dei bar dopo le 23

TRIBUNALE DI COMO

Una coppia ha ottenuto ragione contro i gestori e il Comune

Luca Bridi

Immissioni acustiche intollerabili: Il giudice può inibire le attività commerciali e l'uso del suolo pubblico. Lo ha chiarito il Tribunale di Como con l'ordinanza del 21 giugno 2018.

La controversia era stata avviata da una coppia con abitazione in affaccio diretto su una piazza frequentata dai clienti di bar e ristoranti. Il Ctù aveva rilevato il superamento dei limiti di accettabilità amministrativa e di tolleranza giurisprudenziale delle immissione acustiche. Il rumore raggiungeva valori di attenzione tali da rappresentare un rischio per la salute umana e l'ambiente di vita. I proprietari degli

esercizi si erano opposti e il Comune aveva sostenuto che il Tribunale non fosse competente.

Il Tribunale di Como (giudice Laura Serra) ha però disatteso l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune, affermando che la posizione giuridica soggettiva doveva essere qualificata come diritto soggettivo da identificarsi nel diritto alla salute, diritto inviolabile ed assoluto. E ha accolto il ricorso disponendo che: a) l'uso del suolo pubblico fosse immediatamente interdetto dalle ore 23; b) il personale adottasse la massima cautela sparecchiando; c) fossero interdetti diffusori acustici e intrattenimenti musicali; d) fosse predisposto un servizio d'ordine per evitare affollamenti e controllare i comportamenti degli avventori; e) il Comune vigilasse rigorosamente sulle prescrizioni assunte, incrementasse il controllo di notte e monitorasse acusticamente la piazza con i propri tecnici e l'Arpa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto ferma da un anno sulla rampa dei box, il «disagio» va provato

RISARCIMENTI

Non basta il fatto in sé per dimostrare che esiste il danno non patrimoniale

Paola Pontanari

Il danno non patrimoniale va sempre provato. Anche quando un condòmino lascia parcheggiata per tutto il giorno e per più di un anno la sua auto davanti alla rampa di accesso del garage condominiale. Un'altra condòmina aveva infatti chiesto al giudice di pace la condanna alla immediata rimozione dell'auto e il risarcimento per il patito disagio, da liquidarsi secondo equità.

In corso di causa l'auto viene spontaneamente rimossa e, quindi, il giudice si limita a condannare il condòmino a pagare 300 euro a titolo di danno non patrimoniale. Ma il Tribunale di Foggia non riconosce neppure quell'importo perché non era stata provato il concreto pregiudizio subito dalla comproprietaria. La condòmina propone allora ricorso in Cassazione, producendole fotografie dell'auto sulla rampa. Ma la Suprema Corte, con sentenza 17460/2018 (relatore Antonio Scarpa) le dà torto. Il motivo: quando un condòmino utilizza la cosa comune impedendone l'uso, anche potenziale, agli altri comproprietari, è risarcibile il danno patrimoniale. Non può dirsi la stessa cosa per il danno non patrimoniale.

In particolare, l'articolo 1102 del Codice civile dispone che «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto». Quindi, se è provato l'utilizzo da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva, in modo da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri comproprietari, il danno deve ritenersi esistente di per sé.

Non è invece configurabile in ugual modo il danno non patrimoniale, inteso come disagio psico-fisico, che dovrà essere provato, come precisato con sentenza 3677/2009 delle Sezioni Unite «il danno cosiddetto esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato. Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio».

SULLE PARTI COMUNI

Sì a videosorveglianza per prevenire i furti

— **Giulio Benedetti**

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione fisica delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, il regolamento generale sulla protezione dei dati. Il regolamento stabilisce, tra gli altri, i seguenti principi che riguardano anche il condominio:

* la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale (art. 1);

* i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza (art. 2);

* il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica (art. 46).

Nella vita di tutti i giorni capita spesso che nei condomini vi sia

un'opposizione all'installazione delle telecamere di controllo delle parti comuni per prevenire i furti non soltanto per i costi dell'installazione e della conduzione, ma anche per l'innominata tutela della privacy nel condominio. La Corte di Cassazione (ordinanza 30302/2108) legittima l'uso delle telecamere che riprendano le parti comuni condominiali al fine di individuare gli autori dei furti. Invero la sentenza dichiara inammissibile il ricorso avverso una sentenza che aveva condannato l'autrice di due furti aggravati commessi all'interno di un condominio e che era stata individuata anche mediante le riprese di una telecamera di sicurezza. La Corte, oltre a richiamare la sua giurisprudenza per cui in sede di legittimità non possono essere riproposti motivi di merito, condivideva l'assunto della sentenza impugnata. La stessa affermava come la persona offesa aveva più volte visto l'imputata in udienza, ma, soprattutto l'aveva riconosciuta nel video e nelle foto e spiegava che i primi fotogrammi erano troppo piccoli per potervi riconoscere qualcuno e che comunque le era rimasto impresso il viso della ragazza, molto bello, e che aveva in-

contrato uscendo dall'ascensore condominiale . La sentenza sosteneva che le telecamere erano state installate dopo il primo furto avvenuto nell'appartamento di una persona offesa. Solo dopo un secondo furto commesso all'interno di un appartamento di un'altra condomina era stato possibile avviare ulteriori indagini e che, proprio per la circostanza per cui , muovendosi le giovani rom in gruppo , per commettere i furti , l'imputata non aveva avuto alcuna

difficoltà a ritornare nel medesimo luogo per commettere un secondo furto , peraltro ammesso, fidando nella difficoltà di una sua identificazione. Pertanto la sentenza della Corte di Cassazione afferma la legittimità delle riprese televisive delle parti comuni condominiali al fine di individuare gli autori dei furti e conseguentemente ne legittima l'uso per difendere le proprietà dei singoli condomini.

Per gli intermediari abilitati delega ampia sull'e-fattura

ADEMPIMENTI

I professionisti potranno consultare e acquisire i documenti attivi e passivi

Consentita anche la scelta dell'indirizzo telematico e la creazione del QR code

Luca De Stefani

Agli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali basterà ricevere due deleghe su sei per interagire in modo completo tra il proprio cliente e i servizi telematici delle Entrate per l'e-fattura: quella per il cassetto fiscale e quella «ampia» per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Quest'ultima, infatti, comprende tutti i "poteri" contenuti nelle altre, tranne quello per il cassetto fiscale e gli installatori dei dispositivi per inviare i file con i corrispettivi.

La presentazione

Il modello per il conferimento delle deleghe è allegato al provvedimento 13 giugno 2018 e può essere presentato su carta a qualsiasi ufficio delle Entrate o anche attraverso il proprio Fisconline (o Entratel, per chi presenta modelli 770 per più di 20 soggetti). Il contribuente può delegare anche più intermediari. Tranne per il cassetto

fiscale, per il quale la delega dura quattro anni (revocabile direttamente dal contribuente), per le altre cinque la scadenza è stabilita dal contribuente nel modello di conferimento. Senza questa indicazione, la durata sarà di quattro anni.

L'estensione

La delega per la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici permette all'intermediario di ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente delegante, attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Permette anche di consultare tutti i dati trasmessi con lo spedometro e con la nuova comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere. Consente di consultare le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni Iva (comprese le elaborazioni delle Entrate), esercitare le opzioni del Dlgs 127/2015, indicare nel portale delle Entrate dedicato all'e-fattura l'indirizzo telematico "preferito" e generare il codice a barre bidimensionale (Qr code).

Le altre due deleghe specifiche

La delega ampia, quella per la consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva consente solo la visione delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni Iva, oltre che l'esercizio delle opzioni del Dlgs 127/2015, e la generazione del codice a barre bidimensionale (Qr code). La delega specifica alla registrazione dell'indirizzo telematico consente, invece, all'intermediario solo di indicare questo dato per conto del contribuente nel portale delle Entrate dedicato alla fattura elettronica e di generare il Qr code.

Le tipologie

Queste quattro deleghe (cassetto fiscale, quella «ampia» per l'e-fattura, quella per la consultazione dei dati Iva e quella della registrazione dell'indirizzo telematico) sono possibili solo nei confronti degli intermediari indicati nell'articolo 3, comma 3 del Dpr 322/1998, cioè quelli che possono presentare telematicamente le dichiarazioni fiscali tramite Entratel (tra gli altri, i dottori commercialisti ed gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, gli avvocati, i revisori legali dei conti, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari, i notai, le Stp iscritte all'albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro, i responsabili dei Caf).

Infine, vi sono altre due deleghe destinate a intermediari anche diversi da quelli indicati nell'articolo 3, comma 3 del Dpr 322/1998. Quella per la fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche consente, tra l'altro, di predisporre e trasmettere le fatture elettroniche tramite Sdi, di gestire il servizio di conservazione delle stesse e di generare il Qr code. Quella per l'accredito e il censimento dei dispositivi, invece, verrà utilizzata soprattutto dagli installatori dei registratori di cassa e consente di accreditare e censire i dispositivi per inviare i file con i dati dei corrispettivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE OPERAZIONI POSSIBILI

1

CICLO ATTIVO E PASSIVO**Ricerca e consultazione**

La delega per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici permette all'intermediario di ricercare, consultare e acquisire le e-fatture emesse e ricevute dal contribuente delegante via Sdi. Permette anche di consultare tutti i dati trasmessi con lo spesometro (abolito dal 2019), compresi i dati trasmessi dai clienti e dai fornitori del delegante

2

SCAMBI CON L'ESTERO**I dati sulle operazioni**

L'intermediario può consultare, per conto del contribuente, i dati trasmessi con la nuova comunicazione mensile dei dati delle operazioni attive e passive transfrontaliere, che a partire dal 1° gennaio 2019 dovrà essere inviata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data della fattura emessa ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione

3

INDIRIZZO TELEMATICO**L'attribuzione**

La stessa delega consente all'intermediario di indicare nel portale delle Entrate l'indirizzo telematico "preferito", che il Sistema di interscambio (Sdi) utilizzerà per recapitare le fatture passive da ricevere, a prescindere da quanto indicato dal fornitore nel tracciato Xml. L'indirizzo telematico può essere la Pec o il codice destinatario (numerico di 7 cifre) attribuito dallo Sdi dopo un preventivo accreditamento

GLI ACQUISTI

Note di variazione solo dall'emittente

Il documento su carta resterà per accompagnare diverse situazioni

Gian Paolo Tosoni

L'elemento più dirompente della fattura elettronica è la necessità di cambiare le abitudini, che è sempre un grosso problema specialmente quando determinate azioni sono fin troppo consolidate. Basti pensare che la fattura elettronica è un file e non un modello e quindi per predisporla occorre il computer con collegamento a internet e non un bollettario.

È prevedibile che la fattura cartacea (analogica) non scomparirà presto e verosimilmente affiancherà la fattura elettronica per un po' di tempo.

Infatti, il cedente come prima cosa spesso ha bisogno di portare le fatture emesse in banca per ottenere il finanziamento a breve ("anticipo fatture") e non può certo utilizzare la fattura elettronica che, nel frattempo, sta navigando verso lo Sdi.

Ma la fattura cartacea verrà consegnata anche al cliente il quale ne ha bisogno per verificare l'acquisto e programmare i pagamenti. Il destinatario della fattura, però, deve stare attento a non detrarre l'Iva risultante dalla fattura perché quella "buona" per l'esercizio della detrazione è solo quella che arriverà dallo Sdi.

Ancora in caso di insolvenza del cliente ci sarà il problema della documentazione da fornire al legale per avviare la procedura del decreto ingiuntivo e nella fattispecie la fattura elettronica non è funzionale.

Vi sono operazioni commerciali che necessitano della fattura accompagnatoria e anche questa, se necessaria, non potrà che essere cartacea. In tutti i casi in cui la fattura è emessa in forma cartacea, l'emittente avrà cura di precisare che il documento non consente il diritto alla detrazione e che quello ufficiale verrà recapitato dallo Sdi.

Un'altra abitudine che dovrà essere modificata riguarda le note di variazione. La procedura contenuta nelle specifiche tecniche, allegato A, riguarda le note di variazione contemplate nel capoverso relativo al soggetto emittente; nel tipo documento, troviamo il codice «TD04» per le note di credito (per il cliente) e il codice «TD05» per le note di debito. Non esiste la procedura che consenta l'emissione delle note di variazione a cura del destinatario dei beni o committente, con riferimento a una fattura di acquisto. In effetti l'articolo 26 del Dpr 633/1972 non prevede questa facoltà, ma nella prassi si utilizza quando, ad esempio, si vuole prendere le distanze da una fattura ricevuta e ritenuta irregolare qualora l'emittente non provveda alla rettifica. Con l'e-fattura la rettifica può essere fatta soltanto da chi l'ha emessa.

Non cambia invece la modalità di emissione dell'autofattura per gli acquisti presso le imprese agricole che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7 mila euro. Vi deve provvedere l'acquirente ma le specifiche tecniche prevedono solo l'autofattura in caso di mancata emissione della fattura da parte del cedente.

In vigore la quinta direttiva antiriciclaggio. Va recepita entro il 2020

Limiti alle card prepagate

Il registro dei titolari effettivi sarà pubblico

DI LUIGI CHIARELLO

Limiti alla possibilità di effettuare pagamenti anonimi mediante carte prepagate, incluse le piattaforme virtuali di cambio valuta. Aumenta anche il ventaglio delle verifiche sui clienti, così come la possibilità di richiedere controlli più rigorosi sui flussi di denaro provenienti da paesi terzi a elevato rischio di riciclaggio. C'è poi una *disclosure* (trasparenza, ndr) totale sul titolare effettivo, cioè la persona che ha in portafogli o controlla clienti, oppure la persona per cui viene realizzata un'operazione. E si dispone un meccanismo di allerta per le difformità emergenti tra informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi e le svariate informative a disposizione: alle autorità di controllo sarà consentito accesso tempestivo e illimitato alle informazioni del registro senza allertare i soggetti interessati. Quindi, si prevedono sanzioni a enti e società, che non reperiscono i dati sui titolari. E si dispone il libero accesso al registro dei titolari effettivi. Che diventerà un vero e proprio registro pubblico, consultabile erga omnes da tutti. E non più solo dagli organismi pubblici di controllo. Infine, aumentano portata della cooperazione e scambio di informazioni tra autorità di vigilanza dei singoli paesi e Banca centrale europea. Ieri è

entrata in vigore la quinta direttiva Ue per prevenire il riciclaggio di denaro e combattere il finanziamento del terrorismo. Il tutto dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (da ultimo, si veda *ItaliaOggi Sette* del 02/07/2018). La direttiva è stata proposta dalla commissione Ue, nel luglio 2016, all'indomani delle rivelazioni dei Panama Papers e dei sospetti flussi di denaro verso l'Isis. Ora la palla passa agli stati membri, Italia inclusa, che dovranno recepire le nuove disposizioni europee nell'ordinamento nazionale entro il 10 gennaio 2020. Se non lo faranno scatterà l'iter per la procedura d'infrazione. La direttiva è la n. 2018/843 del 30 maggio 2018; è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ue* del 19 giugno (L156/43). Il provvedimento modifica la direttiva (UE) 2015/849 (IV direttiva) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nonché le direttive 2009/138/Ce e 2013/36/Ue. La nuova direttiva, in Italia, sarà recepita con la legge di delegazione europea (presumibilmente entro l'autunno 2018). Quindi sarà adottata, modificando il decreto legislativo 231/07, probabilmente nel corso del 2019.

— © Riproduzione riservata —

La disclosure sui titolari effettivi

L'accesso al registro dei titolari effettivi oggi concesso alle autorità competenti (Mef, Dia, Gdf ecc.) viene esteso «al pubblico» (come per il registro imprese)

Chiunque potrà acquisire notizie su nome, mese, anno di nascita, paese di residenza, cittadinanza, natura e l'entità dell'interesse detenuto del titolare effettivo di società ed enti

Possibilità di consentire l'accesso a informazioni aggiuntive, come il contatto e-mail, e di subordinare l'accesso alle informazioni nel registro alla registrazione online del richiedente e al pagamento di una tassa

Prevalenza della discussione comunitaria

La Cassazione dà ragione all'amministrazione comunale contro la residenza anagrafica

Bolletta elettrica spia del fisco

Se i consumi sono bassi via le agevolazioni prima casa

DI SERGIO TROVATO

Se i consumi elettrici sono bassi, l'amministrazione comunale può disconoscere l'agevolazione Ici per l'abitazione principale. La presunzione di residenza effettiva in un comune, certificata dai dati anagrafici, può essere superata dai consumi elettrici se ritenuti modesti. L'importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza 14793 del 7 giugno 2018. Naturalmente, lo stesso principio è applicabile anche all'Imu e alla Tasi.

Per i giudici di piazza Cavour, per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche hanno un valore presuntivo riguardo al luogo di residenza effettiva «e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito». E i bassi consumi elettrici nel corso di un triennio sono da ritenere una prova sufficiente per superare la presunzione di residenza effettiva nel comune, «fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto elemento sintomatico di una presenza nell'abitazione oggetto d'imposizione non abituale». La regola è applicabile anche alle imposte locali attualmente vigenti, per contestare la presenza abituale del contribuente nell'immobile adibito a prima casa.

Va ricordato che sempre la Cassazione (ordinanza 8017/2017) ha precisato che per ottenere l'agevolazione fiscale conta anche la categoria catastale. Non spetta l'esenzione se l'immobile è

inquadrate catastalmente come ufficio o studio. La classificazione catastale è decisiva. Secondo la Cassazione «qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento». I benefici fiscali non sono più da tempo limitati solo a aliquota agevolata e detrazione. Dal 2008 non erano più tenuti al pagamento dell'Ici i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale, che è quella in cui i contribuenti hanno la residenza anagrafica e che destinano a dimora abituale. Anche allora, come a tutt'oggi, erano escluse dal beneficio solo le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). In base a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-

legge 93/2008, l'esenzione si estendeva agli immobili assimilati dai comuni alla prima casa e alle pertinenze. Il contribuente aveva in passato diritto all'esenzione per l'abitazione principale nel caso in cui utilizzasse contemporaneamente diversi fabbricati. Tesi che oggi non è pacifica. Al riguardo, il Ministero dell'economia e della finanze si è espresso in senso contrario. Quello che contava era l'effettiva utilizzazione dell'immobile complessivamente considerato, a prescindere dal numero delle unità catastali. Non importava, peraltro, che gli immobili distintamente iscritti in catasto fossero di proprietà non di un solo coniuge ma di ciascuno dei due in regime di separazione dei beni. Così si era espressa la Cassazione (sentenza 12269/2010), secondo la quale un'interpretazione contraria non sarebbe rispettosa della finalità legislativa di ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti a «prima casa».

Esenzione abitazioni principali

Norme di riferimento: articolo 8 decreto legislativo 504/1992; articolo 1 decreto legge 93/2008; articolo 13 decreto legge 201/2011

Prassi: risoluzioni 6/2002, 12/2008 e 1/2009; circolare 3/2012 Ministero economia e finanze

Ordinanza Cassazione 14793/2018: i modesti consumi elettrici sono da ritenere una prova sufficiente per superare la presunzione di residenza nel comune, perché dimostrano una presenza non abituale nell'immobile che il contribuente intende destinare a prima casa

Nozione abitazione principale Ici: Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente

Nozione abitazione principale Imu: Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile

Publicata in G.U. Ue la direttiva che sancisce l'obbligo dell'esame di proporzionalità

Norme professionali? C'è il test

Le nuove regole dovranno rispettare l'interesse generale

DI MICHELE DAMIANI

L test di proporzionalità diventa una realtà in Europa. È stata pubblicata ieri, infatti, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, la direttiva 2018/958 che introduce l'obbligo, per ogni stato membro, di porre in essere un esame preventivo all'emanazione di ogni nuova disposizione sulle libere professioni. L'obiettivo è quello di prevedere «lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate».

«I provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Tfu (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) dovrebbero soddisfare quattro condizioni: applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi di interesse generale, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo». Comunque, rimane «competenza di uno stato membro decidere se e come regolamentare una professione nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità».

Sul primo versante, sarà compito dello Stato membro controllare che le nuove norme non siano «direttamente o indirettamente discriminatorie sulla base della nazionalità o della residenza» del soggetto in questione. Il secondo

aspetto è quello su cui ruota tutta la direttiva, visto che la non discriminazione per Stato rappresenta un elemento cardine della regolamentazione europea e non una novità introdotta dal provvedimento pubblicato ieri. L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate debbano essere proporzionate e «giustificate da motivi di interesse generale».

I motivi principali sono tre: ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica.

A questi, la direttiva ne aggiunge altri, che vanno dalla tutela dei consumatori al mantenimento dell'equilibrio finanziario, dalla tutela dell'ambiente alla sicurezza dei trasporti e degli animali. In ogni caso «motivi di natura meramente economica o ragioni puramente amministrative non costituiscono motivi imperativi di interesse generale» e, quindi, non basterebbero a giustificare un intervento normativo.

Per rispettare la proporzionalità, prima dell'emanazione di nuove regole ogni Stato dovrà: prendere in considerazione i rischi per consumatori, professionisti e terzi; capire se le norme vigenti non siano sufficienti a raggiungere gli scopi previsti; garantire la libertà di circolazione delle persone e dei servizi; valutare la possibilità di ricorrere ad altri mezzi, magari meno restrittivi. Sarà importante anche garantire che le nuove norme non creino delle disparità in combinazione con

altre disposizioni già presenti nell'ordinamento nazionale. Comunque, in linea generale, viene stabilito che «i tribunali nazionali dovrebbero essere in grado di valutare la proporzionalità dei requisiti di accesso alla professione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva».

Un altro aspetto trattato dalla disposizione è quello legato all'informazione. Vengono disciplinati una serie di obblighi in capo ai singoli stati. Prima di ogni intervento normativo, infatti, «gli stati membri mettono a disposizione in-

formazioni ai cittadini, ai destinatari di servizi e altri portatori di interesse». Gli stati dovranno inoltre coinvolgere tutte le parti interessate e dargli la possibilità di esprimere la loro opinione. Deve essere lasciata la possibilità di ricorrere ai portatori di interesse. Per permettere una reale conformità delle norme a livello comunitario, ogni singolo paese dovrà «adottare misure neces-

sarie ad incoraggiare lo scambio di informazioni tra stati membri», scambio che dovrà essere facilitato dalla Commissione. Gli stati dovranno comunicare all'organo comunitario quali saranno le autorità pubbliche incaricate di trasmettere o ricevere informazioni. La direttiva dovrà essere recepita entro il 30 luglio 2020. Entro il 18 gennaio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione e sui risultati della nuova regolamentazione.

Per versare i contributi previdenziali

Periti industriali con nuovi codici

DI ANDREA BONGI

Per i periti industriali arriva un restyling dei codici tributo per il versamento dei contributi dovuti all'Ente di previdenza. Con la risoluzione n.52/e di ieri l'Agenzia delle Entrate ha infatti ridenominato le causali tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento dei contributi previdenziali dovuti all'EPPI - Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Tale ridenominazione, si legge nella risoluzione in commento, è stata richiesta dallo stesso ente di previdenza e avrà decorrenza a partire dal 18 luglio 2018. Nello specifico, col citato documento di prassi amministrativa, si è proceduto alla soppressione delle seguenti causali tributo: E066, E067, E068 ed E071. La causale tributo E072 è rimasta invece invariata, mentre sono state ridenominate le altre due causali come segue:

- «E069» denominata «EPPI - Capitale e/o spese legali - art. 8, c. 4 e 6, Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza»;

- «E070» denominata «EPPI - Interessi di mora e sanzioni e/o spese legali - art. 8, c. 5 e 6, Regolamento per l'attuazione

delle attività di previdenza». Come accennato, sia le suddette soppressioni che le ridenominazioni delle causali tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24, non avranno decorrenza immediata. Fino al 18 luglio prossimo gli iscritti all'EPPI potranno continuare ad utilizzare le vecchie causali tributo per i versamenti da effettuare alla loro cassa di previdenza. Sempre con decorrenza dal 18 luglio 2018, le Entrate hanno previsto la sospensione anche della causale tributo «EBUC». Tale sospensione è stata disposta dalla risoluzione n.53/e di ieri. Questa causale tributo era stata istituita con la risoluzione n. 100/E del 7 ottobre 2010, ed era utilizzata per il versamento, tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale UNCI-Confasal. Questa sospensione della causale tributo, si legge nella risoluzione n.53/e di ieri, deriva dall'esplicita richiesta da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale effettuata con nota dell'11 giugno scorso. Anche in questo caso la causale tributo «EBUC» potrà essere ancora utilizzata all'interno del modello F24 ma soltanto fino al 18 luglio prossimo.

— © Riproduzione riservata —

ACCORDO

PagoP.a. e Amex a braccetto

Al via i pagamenti verso la pubblica amministrazione con Carta American Express grazie a PagoP.a., il sistema per eseguire pagamenti verso la pubblica amministrazione in modalità elettronica verso la pubblica amministrazione in modo semplice, sicuro e trasparente. Con PagoP.a. si potranno pagare le rette per asili e scuole, le tasse universitarie, le quote associative, le tariffe per le mense, ma anche i tributi locali, le utenze, i bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le pubbliche amministrazioni centrali e locali. Il progetto si inserisce nel contesto dell'agenda digitale nazionale che ha come obiettivo la semplificazione delle procedure della p.a. «Una soluzione innovativa in grado di ottimizzare ed agevolare i pagamenti, semplificando l'esperienza del cittadino, avvicinandolo al mondo digitale in tutta trasparenza e sicurezza», ha osservato Piotr Pogorzelski, vice president & general manager Global merchant services di American Express Italia.

© Riproduzione riservata

ARCHITETTI

Un argine al consumo del suolo

DI MICHELE DAMIANI

Adottare un programma nazionale di rigenerazione urbana da considerare come «l'alternativa virtuosa alle espansioni incontrollate e all'ulteriore consumo del suolo». Questa una delle principali proposte del Manifesto presentato dal Consiglio nazionale degli architetti, presentato durante l'ultimo giorno del congresso nazionale della categoria andato in scena dal 5 al 7 luglio a Roma. «Oggi nel nostro paese, alla luce delle trasformazioni ambientali e sociali in atto, è necessaria la definizione di una legge per l'architettura, considerando architettura e paesaggio come un bene comune, espressione della cultura italiana», si legge nel manifesto della categoria. «L'art. 9 della Costituzione italiana (la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione e promuove la cultura e la ricerca) legittima l'introduzione di una normativa sulla valorizzazione dell'architettura, per il suo innegabile e imprescindibile interesse pubblico».